

## Corte di Cassazione Penale, Sent. N. 17668/2019

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la [sentenza 17668/2019](#) **accoglie** il ricorso del difensore di un imputato cui è stato revocato il beneficio dell'ammissione insieme al decreto di liquidazione dell'onorario previsto per il patrocinatore.

Il [Giudice di Pace](#) aveva ritenuto che la revoca dell'ammissione dell'assistito al patrocinio a spese dello [Stato](#) determinasse altresì, in ragione dell'efficacia retroattiva di tale provvedimento, la caducazione del decreto con il quale, all'esito della richiesta di liquidazione compensi ai sensi dell'art. 82 T.U. spese di giustizia, al difensore dell'imputato ammesso al beneficio, erano state riconosciute e liquidate le spettanze professionali.

La Corte chiarisce la differenza tra il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso: i provvedimenti, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, **operano su due piani diversi** e sono soggetti a una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.

Ancora, spiega la Corte, il potere di **revoca e di modifica del decreto** di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento (se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento.

**Il provvedimento di liquidazione** delle competenze del difensore ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale e uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela.

La Corte quindi afferma il seguente **principio di diritto**: "alla revoca ai sensi dell'art. 112 comma 1, lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello [Stato](#) non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato".

Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente al decreto di liquidazione onorari.